

Giunta Regionale della Campania



Il Presidente

COMUNE DI SALA CONSILINA
Prot. 00000481/2021
del 11-01-2021
Prot. in ARRIVO
SINDACO



OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19. Ordinanze regionali ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. **Richiamo all'osservanza delle disposizioni di sicurezza vigenti per l'esercizio delle attività commerciali e di ristorazione.- Richiamo all'osservanza del divieto di svolgimento di eventi in presenza, con particolare riferimento agli *Open day* nelle scuole.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii., a mente del cui art.1 " *1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,)) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus*";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e, in particolare, l'art.1 a mente del quale " *(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione*

489
JL

Giunta Regionale della Campania



Il Presidente

all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2" e l'art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto " 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita' produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";

VISTO l'art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, a mente del quale "1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima. 2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque

Alber
Jky

Giunta Regionale della Campania



Il Presidente

piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265";

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale *"Per garantire lo svolgimento delle attivita' produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attivita' produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento";*

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che *"1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) al comma 2, dopo la lettera hh) e' aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' di prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:

1) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;

2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;

3) i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita'».

2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»";

BA
SH

Giunta Regionale della Campania



Il Presidente

VISTO il DPCM 3 dicembre 2020, avente efficacia a far data dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021;

VISTO l'art.1 del menzionato DPCM 3 dicembre 2020, e, in particolare:

- la disposizione di cui al comma 6, a mente della quale “ *È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.*”;

- la disposizione di cui al comma 9, a mente della quale “ *L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie*”;

- la disposizione di cui al comma 10, lett. gg), a mente della quale “ *le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; (omissis)*”;

VISTO il Protocollo relativo al SETTORE DELLA RISTORAZIONE E BAR, approvato in allegato alla Ordinanza regionale n.75 del 29.9.2020;

VISTE, altresì, le disposizioni di cui all'art.1, comma 10, lett. f), del sopra menzionato DPCM 3 dicembre 2020, a norma delle quali le riunioni degli organi scolastici si svolgono esclusivamente in modalità a distanza, nonché lett. o), secondo il cui disposto “ *sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; (omissis).. nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza*”;

VISTO il decreto legge 5 gennaio 2021, n.1;

CONSIDERATO

-che, sulla base del regime delineato dalle disposizioni del menzionato decreto legge 5 gennaio 2021, n.1, dalla data dell'11 gennaio 2021, sul territorio regionale, con riferimento agli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), troveranno applicazione le richiamate disposizioni del DPCM 3 dicembre 2020, e pertanto ne sarà consentita l'attività all'interno dei

4/89
JL

Giunta Regionale della Campania



Il Presidente

locali- al banco e ai tavoli- fino alle ore 18,00, secondo quanto disposto dall'art.1, comma 10, lett gg), sopra riportato;

RAVVISATO

-che, in considerazione del significativo aumento dei contagi, rilevato nell'ultima settimana su scala internazionale, nazionale e regionale e della particolare e delicatissima fase di gestione dell'emergenza, connessa all'avvio della campagna di vaccinazione sul territorio regionale, appare opportuno richiamare tutti gli esercenti ed utenti delle attività commerciali consentite sul territorio alla adozione di comportamenti di massima prudenza e responsabilità e alla puntuale e corretta osservanza delle vigenti norme di prevenzione, statali e regionali;

-che, a fronte di pervenute segnalazioni in merito alla pubblicizzazione di eventi di "Open day" in presenza, programmati presso diversi Istituti scolastici del territorio ed il cui svolgimento si prevede nei prossimi giorni, si rende opportuno rammentare che, ai sensi della disciplina vigente, detti eventi sono consentiti esclusivamente in modalità "a distanza" (*on line*), sulla base delle disposizioni, sopra riportate, dell' art.1, comma 10, lett.f) e lett.o) del DPCM 3 dicembre 2020 e richiamare gli Istituti scolastici alla puntuale osservanza delle stesse;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "*5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

Ok

24

Giunta Regionale della Campania



Il Presidente

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. *In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTA la legge n.689/1981, ai sensi dell'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020,

RICHIAMA

gli esercenti ed utenti dei servizi ed attività commerciali al **rispetto delle fondamentali e generali norme di prevenzione sanitaria consistenti nel distanziamento fisico, nel corretto e continuo utilizzo della mascherina e nell'igiene costante ed accurata delle mani, e alla stretta osservanza di ogni ulteriore comportamento di massima prudenza e responsabilità;**

RAMMENTA

1. che, i sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 6, del DPCM 3 dicembre 2020, è fatto obbligo, per **tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'esterno del locale in maniera visibile il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, sulla base dei vigenti protocolli di settore e Linee guida, e di rispettare detto numero massimo;**
2. che, ai sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 10, lett. gg) del medesimo DPCM 3 dicembre 2020, relativo alle attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), **il consumo ai tavoli è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;**
3. che, ai sensi del Protocollo SETTORE DELLA RISTORAZIONE E BAR, approvato in allegato 2 alla Ordinanza regionale n.75 del 29.9.2020, con riferimento alle attività di ristorazione e simili (pub, trattorie, pizzerie, vinerie) è fatto obbligo, tra l'altro:
 - a) **di indentificare almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori** attraverso la rilevazione e conservazione dei dati di idoneo documento di identità;
 - b) **di rilevare la temperatura corporea all'ingresso, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 6 t;**
4. che lo stesso Protocollo prevede, inoltre, "*che il cliente potrà togliere la mascherina solo quando seduto al tavolo. In qualunque altra condizione di presenza nel locale dovrà indossare la mascherina*";

BBX
JK

Giunta Regionale della Campania



Il Presidente

5. che gli *Open day* negli Istituti scolastici sono consentiti esclusivamente in modalità “a distanza” (on line).

RACCOMANDA

ai soggetti interessati il rispetto delle richiamate misure di prevenzione sanitaria ed invita le Forze dell'Ordine ad intensificare i controlli sull'osservanza di tutte le misure sopra richiamate e delle altre vigenti, a tutela della salute pubblica;

RILEVA

che, ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni dei provvedimenti statali e regionali recanti le misure di prevenzione sanitaria connesse all'emergenza, sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità precedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Unità di Crisi regionale, è notificato alle Prefetture, ai Comuni e all'Ufficio scolastico regionale ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC.

DE LUCA

